

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00745/2026 REG.RIC.
N. 00810/2026 REG.RIC.
N. 00956/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:

1) numero di registro generale 745 del 2026, proposto dalla società Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03B33ADE3, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin ed Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- la Regione Umbria, non costituita in giudizio;
- la società Punto Zero S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani, 1;

nei confronti

della società Sysmex Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

2) numero di registro generale 810 del 2026, proposto dalla società Sysmex Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- la Regione Umbria, non costituita in giudizio;
- la società Punto Zero S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03B33ADE3, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Luigi Luciani, 1;

nei confronti

della società Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin ed Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

3) numero di registro generale 956 del 2026, proposto dalla società Punto Zero S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03B33ADE3, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio fisico eletto presso lo stesso in Roma, via Luigi Luciani, 1,

nei confronti

- della società Sysmex Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Regione Umbria, non costituita in giudizio;
- della società Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin ed Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

quanto a tutti i ricorsi suindicati:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 758/2025, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sysmex Italia S.r.l., di Punto Zero S.c. a r.l. e di Beckman Coulter S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La controversia trae origine dalla procedura aperta telematica indetta da Punto Zero S.c. a r.l., in qualità di centrale di committenza per il sistema sanitario della Regione Umbria, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura *in service* di sistemi di

laboratorio, articolata in più lotti, tra i quali rileva, ai fini del presente giudizio, il lotto n. 2, relativo al settore dell'ematologia.

Alla procedura partecipavano, per il lotto di interesse, le società Sysmex Italia S.r.l., Beckman Coulter S.r.l. e Dasit S.p.a., poi esclusa. All'esito della valutazione tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice collocava al primo posto Sysmex, con un punteggio complessivo superiore rispetto a quello conseguito da Beckman, che risultava seconda classificata.

Con determinazione del 26 maggio 2025, Punto Zero disponeva pertanto l'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di Sysmex.

2. Avverso tale aggiudicazione proponeva ricorso al T.A.R. Umbria la società Beckman, deducendo plurime violazioni della *lex specialis* e lamentando, in particolare, la carenza di alcune caratteristiche tecniche minime dell'offerta presentata dall'aggiudicataria. A sua volta Sysmex proponeva ricorso incidentale, volto a ottenere l'esclusione della stessa Beckman per asserita difformità della sua offerta rispetto ai requisiti minimi di gara.

3. Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 758 del 31 ottobre 2025, con la quale il T.A.R. accoglieva il ricorso principale limitatamente ad alcune censure (seconda e ottava), ritenendo che l'offerta di Sysmex non rispettasse determinati requisiti tecnici inderogabili e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. In particolare, il giudice di primo grado attribuiva rilievo decisivo, da un lato, alla mancanza di un numero sufficiente di distinte postazioni di validazione e consultazione nei laboratori *hub* (secondo motivo) e, dall'altro, alla difformità del servizio di assistenza tecnica rispetto agli *standard* richiesti dal capitolato, ritenendo non equivalenti le modalità di manutenzione predittiva offerte dall'aggiudicataria rispetto a quelle richieste di teleassistenza H24 (ottavo motivo).

Lo stesso T.A.R., nel prosieguo della motivazione, accoglieva anche il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Sysmex, ritenendo a sua volta carente l'offerta di

Beckman sotto il profilo della gestione del controllo qualità (QC), in quanto il sistema proposto implicava un intervento manuale nella fase di caricamento dei dati, reputato incompatibile con il requisito di automatismo richiesto dalla *lex specialis*.

Da ciò derivava il complessivo effetto demolitorio della gara: l'annullamento dell'aggiudicazione, l'esclusione di entrambe le concorrenti rimaste in lizza e la conseguente necessità di riedizione della procedura.

4. Avverso tale pronuncia sono stati proposti tre distinti appelli, rispettivamente da Sysmex, Beckman e dalla stessa stazione appaltante Punto Zero.

4.1. L'appello proposto da Beckman (n. 745/2026) si articola, da un lato, nella contestazione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale di Sysmex e, dall'altro, nella critica del rigetto di alcune ulteriori censure proposte in primo grado. In particolare, quanto al primo profilo, Beckman sostiene che il requisito relativo al caricamento dei dati nel sistema di controllo qualità sarebbe stato erroneamente interpretato dal T.A.R., per avere questi introdotto un grado di automatismo non richiesto dalla *lex specialis*, mentre la soluzione da essa proposta – tramite scansione di codice a barre e conseguente caricamento automatico dei dati – soddisferebbe pienamente la prescrizione.

Quanto al secondo profilo, Beckman insiste nel sostenere la carenza dell'offerta Sysmex anche con riferimento al requisito del *middleware* gestionale, deducendo che il sistema proposto non consentirebbe una reale validazione in un'unica fase operativa, in quanto basato su *software* distinti e non pienamente integrati.

Infine, l'appellante ripropone i motivi non esaminati dal T.A.R. (dal terzo al settimo), relativi ad ulteriori presunte carenze tecniche dell'offerta avversaria, al fine di ottenere comunque l'esclusione di Sysmex dalla procedura e conseguirne l'aggiudicazione.

A sua volta Sysmex reitera, con memoria *ex art. 101, comma 2, c.p.a.*, i motivi (secondo, terzo e quarto) assorbiti in primo grado e indirizzati all'esclusione di Beckman dalla gara.

4.2. Di segno opposto è l'appello proposto da Sysmex (n. 810/2026), in quanto incentrato essenzialmente sulla contestazione delle due statuizioni con le quali il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure di Beckman.

Con riferimento al requisito relativo ai punti di validazione e consultazione (secondo motivo accolto), l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la *lex specialis*, trasformando un requisito di carattere funzionale in un vincolo strutturale non previsto, imponendo la presenza di postazioni fisicamente distinte laddove la normativa di gara richiedeva unicamente la disponibilità delle relative funzionalità.

Analoghe censure vengono formulate con riguardo al servizio di assistenza tecnica (ottavo motivo accolto), in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del sistema di manutenzione predittiva offerto, non considerando che tale soluzione, basata su monitoraggio continuo e intervento proattivo da remoto, garantirebbe livelli di assistenza almeno equivalenti, se non superiori, rispetto alla teleassistenza tradizionale richiesta dalla *lex specialis*, in coerenza con i principi di efficienza e di risultato introdotti dal d.lgs. n. 36 del 2023.

4.3. Quanto infine all'appello proposto dalla stazione appaltante Punto Zero (n. 956/2026), esso si caratterizza per un'impostazione autonoma rispetto a quelli delle parti private, incentrata sulla difesa della legittimità dell'operato della Commissione e sulla contestazione dell'approccio interpretativo seguito dal giudice di primo grado.

Particolare enfasi viene in tal senso riposta sul richiamo ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di interpretazione letterale della *lex specialis*, sostenendosi in tal senso:

i) per quanto riguarda il secondo motivo accolto nei confronti di Sysmex, che la clausola in questione non imponeva la presenza di tre postazioni fisicamente distinte e che, pertanto, l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure risulterebbe *contra legem* e lesiva del principio del *favor participationis*;

ii) per quanto riguarda l'ottavo motivo accolto nei confronti di Sysmex, che il sistema di manutenzione predittiva da questa offerto integra una modalità avanzata di teleassistenza, pienamente idonea a soddisfare le esigenze sottese alla prescrizione di gara, anche in applicazione del principio di equivalenza funzionale;

iii) per quanto riguarda, infine, il motivo incidentale accolto nei confronti di Beckman, che il requisito relativo al caricamento automatico dei dati nel sistema di controllo qualità sarebbe stato interpretato in modo eccessivamente restrittivo, non essendo richiesto un automatismo assoluto privo di qualunque intervento umano, ma soltanto l'assenza di inserimento manuale dei dati, condizione che l'offerta di Beckman soddisferebbe pienamente.

La stazione appaltante segnala inoltre il pregiudizio che deriverebbe dalla decisione impugnata sotto il profilo della necessaria rinnovazione integrale della procedura che consegue all'esclusione di entrambi gli operatori e dei conseguenti ritardi che ne deriveranno nell'approvvigionamento di beni essenziali per il servizio sanitario regionale.

5. Le tre cause, a seguito del rinvio al merito delle rispettive istanze cautelari e dello scambio delle memorie *ex art. 73 c.p.a.*, sono giunte in decisione all'udienza pubblica del 18 giugno 2026.

6. Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 96 c.p.a. avendo ad oggetto la medesima sentenza.

7. Nella trattazione dei mezzi di impugnazione occorre principiare dal primo motivo dell'appello di Beckman Coulter e dal corrispondente terzo motivo dell'appello di Punto Zero, che dunque possono essere esaminati congiuntamente, con i quali è censurato il capo di decisione che ha accolto il ricorso incidentale di Sysmex e quindi disposto l'esclusione dalla gara dell'offerta di Beckman Coulter.

7.1. I motivi sono fondati.

La questione controversa attiene alla corretta interpretazione del requisito previsto dalla *lex specialis*, secondo cui il sistema offerto deve garantire la «*gestione del QC con caricamento automatico di valori e dei range attesi in file dedicati, con visualizzazione grafica e dati statistici dei risultati*».

7.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto non conforme l'offerta di Beckman sul presupposto che il caricamento dei dati, pur avvenendo automaticamente mediante *software*, richiederebbe una preventiva attività manuale di scansione del codice a barre da parte dell'operatore, circostanza questa ritenuta incompatibile con il prescritto carattere “*automatico*” del sistema di “*caricamento*”.

Il T.A.R. ha infatti osservato che “... nel sistema offerto DxH900 per quanto attiene al Controllo Qualità «[l]’inserimento dei valori attesi dei controlli viene effettuata automaticamente via *software*, tramite lettura di un solo bar code 2-D» (doc. 7d). È pacifico tra le parti che (...) il sistema DxH900 richiede che l’operatore stesso proceda alla scansione del bar code mediante un lettore ottico manuale. Le difese resistenti hanno evidenziato come tale modalità possa ritenersi corrispondente al livello di automatismo richiesto dalla *lex specialis*, non essendo l’operatore onerato dell’inserimento manuale dei dati o del caricamento degli stessi mediante CD-ROM e/o chiavetta USB. Tale ricostruzione non persuade. In primo luogo, la *lex specialis*, nella medesima sezione del Capitolato tecnico disciplinante i requisiti indispensabili per gli analizzatori ematologici, laddove ha ritenuto il requisito soddisfatto dalla presenza dell’identificazione mediante bar code lo ha esplicitato (ad esempio con riferimento all’identificazione dei campioni e dei reagenti) Alla luce di una lettura sistematica della legge di gara, pertanto, l’automatismo richiesto nel caricamento di valori e range attesi per il requisito che occupa deve logicamente essere caratterizzato da un *quid pluris* rispetto alla modalità con scansione manuale del bar code. Non può, inoltre, ignorarsi che il caricamento mediante scansione manuale del bar code da

parte dell'operatore non elimina del tutto il rischio di errore dello stesso, scongiurato da un sistema integralmente automatico”.

7.3. Questa conclusione viene criticata con argomenti convergenti da parte sia di Beckman (con il primo motivo del suo appello) che di Punto Zero (con il terzo motivo), in particolar modo sotto il profilo della asserita erroneità della lettura della clausola di gara, in quanto interpretata in un senso contrario al suo significato letterale e logico, quale si desume compiutamente dall'analisi del testo della prescrizione direttamente rilevante.

7.4. A parere del Collegio le conclusioni del T.A.R. sono efficacemente confutate dalle deduzioni delle parti appellanti e non possono essere condivise.

(i) In primo luogo, sotto il profilo letterale, alla stregua delle comuni nozioni informatiche, per “*caricamento automatico*” si intende genericamente la capacità di un sistema di acquisire i dati senza la necessità che questi siano immessi manualmente nel sistema stesso dall'operatore, capacità che certamente è presente nell'offerta di Beckman Coulter, ancorché in essa i dati vengano acquisiti tramite lettura di un *barcode* che l'operatore deve accostare manualmente al lettore, diversamente da altre possibili modalità (tramite USB etc.).

La disposizione del Capitolato tecnico, d'altra parte, non fornisce elementi per esigere un grado di automazione diverso e maggiore di quello testé illustrato: quindi, una volta interpretato nel senso proprio delle parole utilizzate, il nucleo minimo del requisito della “*automazione*” va colto nella sola assenza dell'inserimento manuale dei dati, in alternativa al quale l'acquisizione degli stessi dati avviene tramite un sistema digitale/informatico.

Come esposto, nel sistema offerto da Beckman i valori e i *range* attesi vengono acquisiti automaticamente dal *software* a seguito della lettura del codice a barre, senza necessità di digitazione manuale, così realizzando la funzione minima richiesta dalla *lex specialis*.

(ii) Il T.A.R., per contro, superando il dato letterale, fonda la propria interpretazione su un argomento di tipo sistematico, valorizzando il fatto che il Capitolato “*laddove ha ritenuto il requisito soddisfatto dalla presenza dell’identificazione mediante bar code lo ha esplicitato (ad esempio con riferimento all’identificazione dei campioni e dei reagenti)*”, e da ciò traendo la conclusione che, nel diverso caso qui in esame, la mera lettura del codice a barre non sarebbe sufficiente a integrare il requisito dell’automatismo.

Tale percorso interpretativo non può essere condiviso.

Come anticipato, il “*caricamento automatico*” - nel senso letterale inteso da Beckman (v. pag. 11 e ss. appello) - può attuarsi in diverse modalità (tra le quali l’utilizzo di supporti digitali esterni quali USB e CD-ROM, l’impiego di *scanner* integrati nell’analizzatore, il collegamento a un *server* dedicato), non tutte riconducibili all’utilizzo del *bar code*.

Il fatto che il Capitolato non faccia coincidere il “*caricamento automatico*” dei dati con la loro acquisizione mediante la sola “*lettura del bar code*” (come richiamata nella formula concernente “*l’identificazione dei campioni e dei reagenti tramite bar code*”) è circostanza agevolmente spiegabile alla luce di questa non completa simmetria e sovrapposizione tra le diverse metodiche in campo.

Del resto, letteralmente, il termine “*caricamento*” utilizzato nella formulazione del requisito in esame è legato ai dati (non anche ai supporti) e, quindi, individua chiaramente la sola attività di inserimenti dei dati stessi. Pertanto, contrariamente a quanto pretenderebbe Sysmex, proprio la mancanza di specificazioni nella previsione della legge di gara in merito al grado dell’automatismo richiesto con il suddetto requisito conferma che, secondo il criterio di interpretazione letterale, la prescrizione non possa estendersi oltre il semplice caricamento dei valori.

Quanto alla strada esegetica basata su una lettura sistematica delle diverse disposizioni capitolari, essa si rivela inaffidabile proprio in ragione della non piena specularità e

coerenza delle due previsioni richiamate a confronto sistematico, dal che consegue il rischio che una lettura coordinata di questo tipo possa risultare fuorviante e finire per gemmare requisiti ulteriori e di portata diversa da quella evincibile dal tenore letterale della clausola, in sé sufficientemente chiara e priva di ambiguità.

In un siffatto contesto deve piuttosto essere privilegiato il criterio letterale, al fine di garantire certezza delle regole di gara e tutela dell'affidamento dei concorrenti, restando preclusa ogni interpretazione estensiva o integrativa che comporti l'introduzione di significati non espressamente rinvenibili nel testo della *lex specialis*, più restrittivi di quelli originariamente fissati dalla stazione appaltante ma non legittimati da una chiara indicazione dispositiva, quindi potenzialmente violativi dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di massima partecipazione.

Nel caso di specie, l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado finisce proprio per attribuire al requisito un contenuto più rigoroso rispetto a quello ricavabile dal dato testuale, richiedendo un automatismo "*integrale*" non previsto dal Capitolato (né in modo diretto, né tramite previsioni presenti in altro luogo ma chiaramente riconducibili in via sistematica alla specifica in oggetto) e tale da escludere soluzioni tecniche già note e praticate nell'ambito settoriale di riferimento.

7.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice sia immune dai vizi rilevati in primo grado, risultando coerente con una corretta interpretazione, letterale e sostanziale, delle prescrizioni di gara.

Ne consegue l'accoglimento dei convergenti motivi di appello proposti da Beckman e Punto Zero, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Sysmex.

8. A questo punto, prima di esaminare il secondo motivo dell'appello di Beckman Coulter, che è espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'appello di Sysmex, ed anche i motivi di censura non esaminati dal T.A.R. e ritualmente riproposti

dalla stessa Beckman Coulter *ex* articolo 101, comma 2, c.p.a., la cui delibazione sarebbe inutile se la sentenza appellata dovesse trovare conferma nella parte in cui ha disposto l'esclusione di Sysmex dalla gara, vanno esaminati i due motivi di appello con i quali quest'ultima attacca le statuizioni con cui il primo giudice ha accolto il ricorso principale di primo grado e, quindi, escluso dalla procedura l'offerta di Sysmex, congiuntamente con i (sovrapponibili) primi due motivi dell'appello di Punto Zero.

8.1. Con una prima convergente censura le due parti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non conforme l'offerta dell'aggiudicataria rispetto al requisito tecnico minimo previsto dalla *lex specialis* concernente la presenza, per ciascun laboratorio Hub, di «*almeno due punti di validazione nel settore e un punto di consultazione per il personale tecnico*».

In particolare, le appellanti - richiamati i principi della prevalenza dell'interpretazione letterale su quella sistematica e della tassatività delle cause di esclusione - sostengono:

- a) che la clausola di gara avrebbe natura meramente funzionale, non imponendo la presenza di postazioni fisiche distinte, ma richiedendo unicamente che il sistema sia in grado di assicurare le funzioni di validazione e consultazione;
- b) che dunque il termine “*punto*” dovrebbe essere inteso come “*funzione logica*” o “*accesso funzionale*” e non come stazione *hardware* dedicata;
- c) che, in tale prospettiva, la medesima postazione informatica, mediante l'utilizzo del *software* gestionale (*middleware*), potrebbe essere indifferentemente utilizzata sia per la validazione sia per la consultazione, sicché l'offerta, pur prevedendo un numero limitato di terminali fisici, soddisferebbe pienamente la prescrizione di gara, essendo in grado di rendere disponibili le funzioni richieste su ciascuna postazione.

Sulla base di tale ricostruzione, Sysmex e Punto Zero assumono che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente trasformato un requisito funzionale in un vincolo strutturale, introdotto una causa di esclusione non prevista dalla *lex specialis* e

sostituito al giudizio tecnico della stazione appaltante una propria valutazione organizzativa.

8.2. La tesi esposta non persuade.

Premesso che in informatica le nozioni di “*punto di validazione*” e di “*punto di consultazione*” non risultano avere un significato specifico, essendo invero tecnicamente definite le funzioni di “*validazione*” e “*consultazione*” dei dati – è decisivo il rilievo che il riferimento ai “*punti*” presso cui dette funzioni dovranno essere esercitate non può che intendersi come evocante la postazione (PC o altro *device*) da cui il personale può svolgere tali attività; l’opposta lettura dell’appellante Sysmex, secondo cui ciò che conta è che il personale possa svolgere le funzioni in questione, non essendo espressamente previsto da quali e quante postazioni ciò potesse avvenire, finisce per “dissolvere” la prescrizione della *lex specialis* e per privare di ogni significato il limite numerico minimo che essa stabiliva.

8.3. Più in dettaglio:

(i) sul piano letterale, il riferimento a “*punti*” di validazione e di consultazione, accompagnato dalla previsione di un numero minimo (“*almeno due*”, “*un punto*”), depone chiaramente nel senso di individuare postazioni operative distinte, non semplici funzionalità astratte del sistema.

Il termine utilizzato dalla *lex specialis* non è neutro, ma esprime una dimensione concreta e operativa, l’unica coerente con il dato numerico plurale e con il contesto del servizio di laboratorio nel quale il “*punto*” corrisponde a un luogo fisico di accesso e utilizzo del sistema da parte dell’operatore;

(ii) sul piano teleologico/funzionale, la stessa struttura della clausola – che distingue tra diverse tipologie di punti e ne prevede una pluralità numerica – conferma che il requisito non si esaurisce nella mera disponibilità delle funzioni, ma implica una determinata articolazione organizzativa del servizio con distinti terminali.

Diversamente, a voler seguire l'interpretazione proposta da Sysmex e a ritenere quindi che le funzioni di validazione e consultazione possano essere svolte indistintamente su una sola postazione, la previsione di un numero minimo di punti risulterebbe del tutto priva di significato, non essendovi alcuna ragione di richiedere “*due*” punti di validazione e “*uno*” di consultazione.

Una tale lettura finirebbe, dunque, per svuotare di contenuto precettivo la clausola, in contrasto con il principio secondo cui le disposizioni della *lex specialis* devono essere interpretate in modo da attribuire loro un significato utile ed effettivo;

(iii) sotto il profilo sistematico, infine, merita considerare che la previsione in esame si inserisce in un complesso di disposizioni che disciplinano non soltanto le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, ma anche le modalità di organizzazione e funzionamento del laboratorio; in tale contesto, la distinzione tra punti di validazione e di consultazione risponde all'esigenza di garantire la separazione dei ruoli operativi (dirigente medico e personale tecnico), la contemporaneità delle attività e la fluidità del processo lavorativo.

Tali esigenze non potrebbero essere soddisfatte mediante una unica postazione, sia pure dotata di tutte le funzionalità necessarie, in quanto ciò determinerebbe inevitabili interferenze tra le attività e possibili rallentamenti del sistema.

Ne consegue che la clausola deve essere interpretata anche in senso organizzativo e strutturale, richiedendo la disponibilità di postazioni operative distinte, idonee a consentire lo svolgimento simultaneo delle diverse attività.

8.4. Non è quindi condivisibile l'assunto delle appellanti secondo cui l'interpretazione del T.A.R. avrebbe sconfinato dalla legittima esegesi della disciplina di gara laddove ha ritenuto che la prescrizione *de qua* rispondesse all'esigenza di consentire l'effettuazione contestuale e separata delle funzioni di validazione (da parte di due operatori in contemporanea) e di quelle di consultazione: al contrario, la previsione del doppio limite numerico – “*almeno due*” e “*almeno uno*” – risponde proprio a tale

esigenza, in vista di una maggiore efficienza e rapidità del servizio nell'evenienza di un sovraccarico di lavoro nell'analisi dei dati.

8.5. Deve quindi concludersi che l'offerta Sysmex, non assicurando la presenza di un numero sufficiente di postazioni distinte, non soddisfa il requisito minimo in esame, con conseguente legittimità della valutazione operata dalla Commissione e della decisione del giudice di primo grado, trattandosi di parametro inserito nell'elenco dei "*Requisiti indispensabili*" (Capitolato Tecnico, pag. 76) in cui sono indicati gli elementi essenziali dell'offerta che devono essere naturalmente presenti a pena di esclusione, anche a prescindere da una comminatoria espressa.

9. Con il secondo motivo di appello Sysmex e Punto Zero contestano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non conforme la propria offerta rispetto ai requisiti minimi del servizio di assistenza tecnica.

Per il T.A.R. detta assistenza *on line*/telefonica è stata infatti offerta limitatamente ai giorni da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle 8:30 alle 17:30, senza disponibilità per la giornata del sabato, né completa continuità in tutti i giorni della settimana.

9.1. Di contro, le appellanti sostengono che il requisito del servizio «*anche con teleassistenza (diagnostica remota) H24 7 giorni su 7*» sarebbe stato sostanzialmente soddisfatto attraverso l'offerta di un sistema di manutenzione predittiva, fondato sul monitoraggio continuo da remoto delle apparecchiature: detto sistema - cumulato al servizio di *help-desk* telefonico attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30 - costituirebbe, infatti, una modalità tecnologicamente più evoluta e, quindi, funzionalmente equivalente, se non superiore, rispetto alla teleassistenza tradizionale richiesta dal capitolato. Pertanto, la sentenza avrebbe erroneamente adottato una lettura formalistica della clausola, senza valorizzare il principio di equivalenza e il risultato sostanziale del servizio offerto.

9.2. La censura non coglie nel segno.

Occorre, anche in questo caso, muovere dalle puntuali disposizioni della *lex specialis*, le quali – nell’ambito del Capitolato tecnico – prevedono espressamente, quale requisito minimo del servizio di assistenza, la disponibilità di un servizio di assistenza telefonica almeno nella fascia oraria 9-17 dal lunedì al venerdì e 9-12 nella giornata del sabato; nonché, per i lotti tra cui quello in esame, l’erogazione del servizio «*anche con teleassistenza (diagnostica remota) H24 7 giorni su 7*».

Tali prescrizioni sono chiaramente formulate in termini specifici e articolati, individuando non solo il risultato atteso, ma anche le modalità di erogazione del servizio, con riferimento sia ai canali di assistenza (telefonica e da remoto), sia alla loro estensione temporale.

Stante questa chiara dizione della prescrizione, non può condividersi la prospettazione dell’appellante secondo cui il servizio di manutenzione predittiva offerto sarebbe automaticamente idoneo a soddisfare, per equivalenza, il requisito di gara.

9.3. Più in dettaglio:

(i) sotto il profilo letterale, la clausola distingue chiaramente tra diverse componenti del servizio quali l’assistenza telefonica, la teleassistenza (diagnostica remota) e le altre attività di manutenzione.

La previsione di tali componenti, unitamente alla specifica indicazione delle relative fasce orarie, evidenzia che la stazione appaltante ha inteso richiedere un servizio composito e strutturato, che comprende sia forme di supporto diretto all’operatore, sia attività di intervento e diagnosi da remoto;

(ii) sul piano funzionale, il servizio di manutenzione predittiva – come descritto dall’appellante – è, per contro, orientato principalmente al monitoraggio continuo dei parametri delle apparecchiature, alla prevenzione dei guasti e alla diagnosi automatizzata delle anomalie. Esso infatti si basa sul controllo remoto dei parametri strumentali, con il fine di evitare (o meglio, ridurre) l’insorgenza di criticità. Si tratta quindi di una strategia di manutenzione che monitora le condizioni di macchinari e

impianti in tempo reale tramite sensori: analizzando i dati raccolti, gli algoritmi prevedono i guasti prima che avvengano, permettendo di intervenire solo quando strettamente necessario e riducendo i costosi tempi di fermo.

Il sistema tuttavia non offre alcuna assistenza “*on demand*” a favore degli utilizzatori del sistema e dunque non ha la stessa funzione di supporto al personale garantita dall’assistenza telefonica e/o dalla teleassistenza.

Pertanto, pur potendo integrare un elemento qualificante del servizio complessivo, esso non assicura, di per sé, tutte le componenti funzionali richieste dalla *lex specialis*, ed in particolare il supporto diretto e immediato agli operatori tramite canale telefonico nelle fasce orarie stabilite, incluso il sabato; né la disponibilità di un servizio di teleassistenza in senso proprio, inteso come interazione da remoto con il personale tecnico per la gestione delle problematiche operative;

(iii) per superare dette prescrizioni, attinenti a modalità specifiche e puntuali di erogazione del servizio, non soccorre neppure l’invocato principio di equivalenza. È vero infatti che, in linea generale, soluzioni tecniche diverse possono ritenersi equivalenti ove consentano il perseguimento delle medesime finalità; tuttavia, ciò presuppone che la prestazione alternativa sia pienamente sovrapponibile sul piano funzionale a quella richiesta.

Nel caso di specie, tale condizione non ricorre, in quanto la soluzione proposta da Sysmex, pur caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico, non risulta in grado di garantire – in modo completo e immediato – l’insieme delle prestazioni richieste dalla *lex specialis*, limitandosi a coprire una parte delle esigenze (monitoraggio e prevenzione), ma non altre (assistenza diretta e presenza nelle fasce orarie stabilite). Il monitoraggio remoto automatico non offre, come visto, un supporto diretto al personale utilizzatore, il quale, in caso di necessità (la cui evenienza non può essere del tutto esclusa), non avrebbe la possibilità di contattare l’assistenza, né telefonicamente né da remoto. Ne consegue che non si è in presenza di una vera

equivalenza funzionale, ma di una prestazione solo parzialmente convergente, che non può considerarsi sostitutiva del servizio richiesto.

Sotto questo profilo, l'interpretazione sostenuta dall'appellante finirebbe per alterare il contenuto della *lex specialis*, consentendo di ritenere soddisfatti requisiti che la stazione appaltante ha invece inteso specificare in modo puntuale, con evidente pregiudizio della *par condicio* tra i concorrenti.

Il fatto stesso che Sysmex descriva distintamente nella sua offerta i due servizi ed esalti, nelle sue difese giudiziali, l'effetto cumulato che deriva dalla combinazione del sistema di manutenzione predittiva con quello di *help-desk* telefonico (questo attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30), segnala come le due prestazioni rivestano contenuti diversi e non pienamente sovrapponibili.

9.4. Deve pertanto ritenersi corretto l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado secondo cui l'offerta Sysmex non garantiva, nelle forme richieste, il rispetto delle condizioni minime del servizio di assistenza tecnica, dal che consegue che il motivo d'appello deve essere respinto.

10. La conferma delle ragioni dell'esclusione dalla gara di Sysmex e l'accoglimento della doglianza avverso l'unico motivo escludente che ha riguardato Beckman rendono improcedibile il secondo motivo dell'appello di Beckman Coulter (essendo da confermare l'esclusione dalla gara di Sysmex disposta dal primo giudice) ed esonerano dall'esame dei motivi assorbiti che la stessa Beckman Coulter ha riproposto ai sensi dell'articolo 101, comma 2, c.p.a., mentre al contrario impongono l'esame dei motivi (secondo, terzo e quarto) del ricorso incidentale di primo grado assorbiti in sentenza e riproposti da Sysmex nel giudizio n. 745/2026 con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., depositata il 4 febbraio 2026, rilevanti in quanto indirizzati all'esclusione della seconda classificata.

10.1. Con il secondo motivo Sysmex deduce la violazione della *lex specialis* in relazione al requisito tecnico previsto per i laboratori *Hub*, secondo cui tutti i moduli

del sistema diagnostico integrato devono essere «*collegati tra di loro da un sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e un unico punto di scarico per lo svolgimento dell'intero processo analitico in completa automazione (senza intervento dell'operatore) dei test richiesti*».

Secondo l'appellante, l'offerta Beckman sarebbe difforme da tale requisito in quanto basata su una pluralità di sistemi di trasporto (uno “*principale*” e alcuni “*secondari*”, con differenti valori di produttività), non riconducibili ad un unico sistema integrato.

10.2. La censura non è fondata.

Dalla documentazione tecnica in atti (Allegato T6, cfr. doc. 1 e scheda tecnica doc. 3, pag. 9 – fasc. Punto Zero) emerge infatti che il sistema offerto da Beckman è imperniato su una piattaforma di automazione (DxA 5000 FIT) che collega i moduli analitici e realizza un sistema di trasporto unitario dei campioni, attraverso un punto di carico (*inlet*) e uno di scarico (*outlet*), assicurando la gestione integrata del processo analitico.

Le considerazioni dell'appellante, volte a individuare la presenza di sottosistemi o segmentazioni funzionali interne, attengono alla complessità tecnica dell'architettura, ma non valgono a escludere la sussistenza del requisito richiesto, che deve essere interpretato in senso funzionale, ossia con riferimento alla capacità del sistema di garantire un flusso unitario dei campioni.

È utile richiamare il dato testuale della prescrizione capitolare la quale richiede moduli analizzatori e i moduli strisciante/coloratore “*collegati tra di loro da un sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e un unico punto di scarico per lo svolgimento dell'intero processo analitico in completa automazione (senza intervento dell'operatore) dei test richiesti*” (Capitolato, pag. 3).

Ebbene, “*unico*” è qualificazione aggettivale riferita ai punti di carico e scarico, ma non anche – come pretende di sostenere Sysmex – al sistema di trasporto complessivamente considerato, del quale si ammette la strutturazione in moduli

“*collegati*”, sicché anzitutto sul piano letterale la tesi in esame appare destituita di fondamento.

Sul piano funzionale, poi, la clausola - nel richiedere un sistema di trasporto con un unico punto di carico e un unico punto di scarico - non impone una struttura tecnologica priva di qualsiasi articolazione interna, ma richiede che il sistema operi complessivamente come un unico circuito di trasporto, obiettivo che, secondo gli accertamenti tecnici della Commissione, risulta soddisfatto.

Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione della *lex specialis*, né alcun vizio della valutazione tecnica operata dalla stazione appaltante.

11. Con il terzo motivo Sysmex deduce la carenza, nell’offerta Beckman, del requisito minimo relativo alla «*possibilità di verifica Delta Check territoriale*», sostenendo che tale funzionalità non sarebbe dimostrata dalla documentazione tecnica prodotta.

11.1. Si tratta di una procedura che confronta il risultato di un esame, eseguito in uno dei laboratori della rete geografica o territoriale, con il risultato precedente dello stesso paziente per lo stesso esame eseguito anche in laboratorio diverso ma appartenente alla stessa rete territoriale, allo scopo di verificare la plausibilità della variazione. Il laboratorio di analisi stabilisce una soglia di variazione accettabile per ogni esame e, se la differenza tra il risultato attuale e il risultato precedente supera questa soglia, viene emesso un segnale di allerta.

Secondo Sysmex né dalla Relazione Tecnica, né dalla “*ATMOSPHERE – 3.2.0 - Scheda Tecnica*” allegata da Beckman sarebbe possibile trarre alcun elemento utile a dare prova della “*possibilità di verifica Delta Check territoriale*”.

11.2. La censura è, tuttavia, smentita *per tabulas* dal contenuto degli stessi allegati menzionati da Sysmex.

In particolare, la scheda tecnica del sistema gestionale offerto (doc. 2 pag. 73, 79 e 107 fasc. Punto Zero) evidenzia che il *middleware* consente la gestione avanzata dei dati clinici, comprensiva di funzioni di validazione automatica basate su regole

configurabili, ed include espressamente tra le funzioni a ciò deputate quella del “*delta check*”, più volte menzionata alle pp. 73 e 79.

Inoltre, la stessa documentazione tecnica descrive la possibilità di confrontare i risultati analitici nel tempo e di generare *alert* in presenza di scostamenti anomali, funzionalità che, per loro natura, realizzano il controllo di plausibilità tipico del *delta check*. Ne risulta ulteriormente confermata la sussistenza della specifica tecnica.

Che detto sistema consenta il confronto anche tra laboratori territorialmente distanti ma integrati nella stessa rete trova conferma nelle specifiche dei documenti tecnici dell’offerta ove si chiarisce che:

- “*lavorando in rete geografica ATMOSphere controlla attraverso i suoi indicatori, tutti i “device” indipendentemente dalla loro posizione fisica nei laboratori territoriali della rete*” (si veda la Relazione Tecnica a pag. 16);

- “*ATMOSphere è predisposto per la gestione di realtà in rete geografica con esecuzione simultanea delle routine (ad esempio configurazioni HUB & Spoke)*” e “*la gestione in rete geografica permette interazioni tra laboratori in modo flessibile e facilmente configurabile permettendo una gestione globale da qualsiasi postazione ATMOSphere*”, - 26 - essendo anche in grado “*di gestire realtà multi-LIS*” (si veda la Scheda Tecnica a pag. 58 *sub* doc. 28).

Tali indicazioni confermano che il gestionale di Beckman è dotato di un database unico nel quale vengono registrati i dati analitici delle misurazioni effettuate in tutti i laboratori regionali e, pertanto, è in grado di rilevare le variazioni dei risultati delle analisi (*delta check*) su tutto il territorio (territoriale).

12. Infine, con il quarto motivo Sysmex deduce la violazione del requisito minimo previsto per i laboratori *Spoke*, secondo cui «*dovrà essere previsto almeno due punti di validazione*», sostenendo che l’offerta Beckman (nell’allegato E2 – lotto 2) prevederebbe una sola postazione.

12.1. La censura è priva di fondamento.

Dalla relazione tecnica emerge infatti che il sistema offerto integra un *middleware* completo di più postazioni *client*, come espressamente indicato nel progetto tecnico, nel quale si fa riferimento a «*postazioni client (PC, monitor, tastiera, mouse)*» in forma plurale (cfr. doc. 27 Beckman, in part. pagg. 2-4).

L'offerta presentata in gara da Beckman (doc. 26) conferma che, per ogni laboratorio *Spoke*, sono state correttamente quotate due postazioni utilizzabili come punti di validazione

Tale indicazione risulta infine valorizzata anche nella documentazione economica “*dettaglio fornitura*” (doc. 7E del ricorso incidentale, in part. all. E).

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi riproposti da Sysmex devono essere respinti.

14. In conclusione, vanno accolti il primo motivo dell'appello Beckman (R.G. 745/2026) e il terzo motivo dell'appello Punto Zero (R.G. 956/2026).

Per il resto i tre appelli vanno in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili, così come vanno respinti i motivi riproposti da Sysmex ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a..

Ne consegue che – in parziale riforma della pronuncia di primo grado – va respinto il ricorso incidentale di Sysmex, mentre va confermato l'accoglimento del ricorso principale di Beckman.

15. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell'articolato esito del giudizio e, comunque, della peculiarità tecnica e della pregnanza ermeneutica delle plurime questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

- li riunisce;

- accoglie il primo motivo dell'appello proposto da Beckman Coulter S.r.l. (R.G. n. 745/2026) e il terzo motivo dell'appello proposto da Punto Zero S.c.a r.l. (R.G. n. 956/2026), appelli che, per il resto, in parte respinge e in parte dichiara improcedibili;
- respinge integralmente l'appello proposto da Sysmex Italia S.r.l., nonché i motivi del ricorso incidentale da questa riproposti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.;
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado da Sysmex Italia S.r.l.;
- per il resto conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO